SENTENZA NR. 179-2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Carlo Picuno **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere - relatore**

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24169** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

ditta "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l." (partita IVA 02532210420), in persona del legale rappresentante pro-tempore Andrea Allegrezza Giulietti, con sede a Monte San Vito (AN), via Vallone, n. 2/b;

Allegrezza Giulietti Alessandro (C.F. LLGLSN78A11A271B), nato l'11/01/1978 ad Ancona e residente a Chiaravalle (AN), in via Trento, n. 21, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante, all'epoca dei fatti di causa, della società "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l." (partita IVA 02532210420);

entrambi difesi dall'avv. Stefano Pica, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via I° Maggio, n. 150/B, Ancona;

PEC: stefano.pica@pec-ordineavvocatiancona.it;

visto l'atto di citazione ed esaminati gli altri atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 20 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Cirillo, e l'avv. Stefano Pica per i convenuti.

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio Alessandro Allegrezza Giulietti, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della società "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l.", e la medesima ditta "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Allegrezza Giulietti, con richiesta di condanna al pagamento in favore del Comune di Monte San Vito (AN) di complessivi € 199.710,00, come risultanti dalla sommatoria del danno patrimoniale, indicato in € 66.570,00, e del danno arrecato all'immagine della P.A., quantificato in € 133.140,00.

II. In proposito, la Procura ha riferito che l'Amministrazione comunale e la suddetta società avevano stipulato nel 2014, con successivo aggiornamento nel 2015, un contratto di concessione per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ampliamento del colombario del locale cimitero, con affidamento alla ditta della correlativa gestione economica, per una durata di 15 anni, dei loculi cimiteriali e della manutenzione ordinaria e

straordinaria delle opere e degli impianti realizzati.

Il corrispettivo pattuito consisteva, tra l'altro, in una quota parte dei canoni, che sarebbero stati pagati dagli utenti per ottenere la concessione degli spazi di sepoltura, canoni che la società veniva delegata a riscuotere, con obbligo di riversamento al Comune della restante quota, qualificata come "aggio".

Con comunicazione dell'8/2/2017 e successiva nota di aggiornamento dell'8/11/2017, il Responsabile del V Settore, ing. Mantovani, inviava al sig. Allegrezza Giulietti Alessandro, legale rappresentante della ditta, il prospetto contabile riguardante gli "aggi" dovuti per i loculi assegnati agli utenti, rammentando il termine del 30/11/2017 per il relativo riversamento al Comune, termine che, però, non veniva rispettato dalla ditta.

Successivamente, il medesimo funzionario del Comune inviava all'Allegrezza il prospetto contabile riguardante gli "aggi" maturati per i loculi assegnati agli utenti sino al 31/10/2018, richiamando il termine del 30/11/2018 per il relativo versamento, termine che, anche in questo caso, non veniva rispettato.

Pertanto, in data 14/3/2019 il Sindaco ed il Segretario comunale inoltravano un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Ancona, informando, altresì, in data 2/4/2019 la Procura della Corte dei conti.

Ne scaturiva un procedimento penale, esitato nella condanna di Alessandro Allegrezza Giulietti per il reato di peculato, di cui all'art. 314 del c.p., irrogata con sentenza emessa dal Tribunale di Ancona

n. 1423/2022, confermata in appello con sentenza n. 1014/2024 ed in Cassazione con sentenza n. 10068/2025.

In particolare, il Giudice penale ha evidenziato sia la sussistenza della qualità d'incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del c.p., in capo ad Allegrezza Giulietti Alessandro, amministratore e legale rappresentante della società "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l.", sia la circostanza che i canoni di concessione dei loculi cimiteriali, che il soggetto incaricato di pubblico servizio riscuoteva, in virtù di specifica delega conferitagli dal Comune, dagli utenti richiedenti l'assegnazione dei loculi, costituivano "denaro pubblico" e non il corrispettivo di servizi forniti dalla ditta agli utenti privati.

Infatti, le somme così riscosse erano, sin dall'origine, dovute al Comune dai richiedenti la concessione dei loculi ed avrebbero dovuto essere tempestivamente riversate all'Amministrazione, salva la quota parte che, sulla base di quanto pattuito nel contratto stipulato tra il Comune e la ditta, quest'ultima era autorizzata a trattenere come corrispettivo dell'appalto.

Inoltre, il Giudice penale ha affermato che era irrilevante la circostanza che l'Allegrezza Giulietti avesse inteso trattenere gli importi da riversare a titolo di "aggio", al fine di compensare taluni crediti vantati dalla ditta, di cui era amministratore, nei confronti del Comune di Monte San Vito, essendo giuridicamente inammissibili compensazioni di tali crediti con gli importi riscossi per conto e su delega dell'Ente locale, da riversarsi

obbligatoriamente ed inderogabilmente nelle casse pubbliche.

La Procura regionale ha, inoltre, riferito che, in relazione alla medesima vicenda, a seguito della risoluzione del contratto, unilateralmente disposta dal Comune, è stato instaurato dalla ditta un contenzioso dinanzi al Giudice civile, in cui, a fronte delle pretese creditorie avanzate, tramite decreti ingiuntivi, dalla società "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l.", il Comune ha replicato con atto di opposizione, con il quale ha anche chiesto, in via riconvenzionale, il versamento degli "aggi" ad esso ancora dovuti, quantificati in € 66.570,00.

III. Ciò premesso, la Procura regionale ha contestato alla ditta "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l." ed al suo amministratore Allegrezza Giulietti Alessandro sia il danno patrimoniale, causato al Comune di Monte San Vito per effetto del mancato riversamento degli "aggi" per complessivi € 66.570,00, sia il danno arrecato all'immagine dell'Ente locale, che sarebbe scaturito dalla condotta illecita del soggetto, legato da rapporto di servizio di tipo funzionale con la P.A., che, omettendo i riversamenti dovuti, avrebbe anche gettato discredito sull'Ente di fronte alla collettività, ledendo il rapporto di fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Infatti, secondo il P.M., il danno all'immagine sarebbe connesso all'identificazione che si sarebbe creata, a livello mediatico, della ditta concessionaria con la stessa P.A., identificazione che si sarebbe tradotta, nell'ambito dell'opinione pubblica, nella visione della sottrazione alle casse comunali, da parte del soggetto incaricato

della riscossione, dei denari pagati dagli utenti per ottenere l'assegnazione dei loculi cimiteriali, denari che avrebbero dovuto essere impiegati dall'Amministrazione per scopi di pubblica utilità. In pratica, si sarebbe determinata un'immagine negativa dell'Ente locale, in quanto non in grado di ottenere il riversamento, da parte dell'agente contabile incaricato, degli "aggi" ad esso spettanti e di impiegare le somme pagate dagli utenti in un contesto particolarmente "sensibile", come quello riguardante i loculi cimiteriali.

Per quanto riguarda la quantificazione, in via equitativa, del danno all'immagine, il P.M. ha ritenuto applicabile il criterio presuntivo, di cui al comma 1-sexies dell'art. 1 della L. n. 20/1994, introdotto dalla L. n. 190/2012, consistente nel "duplum" delle somme di denaro, che la ditta concessionaria ed il suo amministratore avrebbero dovuto riversare all'Ente locale e che, invece, erano state da essi indebitamente trattenute.

Considerato che tali somme ammontano ad € 66.570,00, il P.M. ha, quindi, indicato in € 133.140,00 l'onere risarcitorio per il danno all'immagine.

IV. In punto di diritto, la Procura ha, *in primis,* sottolineato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, essendo ravvisabile nella fattispecie in esame un rapporto di servizio di tipo funzionale tra l'Ente locale ed il soggetto privato concessionario di pubblico servizio, che, peraltro, aveva assunto anche la veste di agente contabile, avendo avuto *ab origine* il maneggio di denaro

pubblico.

In secondo luogo, il P.M. ha osservato che risulta acclarato, con la valenza del giudicato penale, di cui all'art. 651 c.p.p., il nucleo oggettivo del reato di peculato, costituito dalla condotta illecita, dall'evento dannoso e dal relativo nesso di causalità.

D'altro canto, l'elemento psicologico, che aveva connotato la condotta di omesso riversamento della quota parte degli "aggi" dovuti al Comune, va individuato nel dolo, avendo Allegrezza Giulietti Alessandro agito negli anni 2017 e 2018, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l.", "*con la volontà pervicace di trattenere per sé le somme di denaro corrisposte dall'utenza e di proprietà ab origine dell'Ente comunale*" (v. pag.29 della citazione).

V. I convenuti si sono costituiti in giudizio con memoria del 18/09/2026, chiedendo, preliminarmente, di:

"1) dichiarare prescritta l'azione di responsabilità, sotto il duplice profilo del danno patrimoniale diretto e del danno all'immagine, per violazione dell'art. 1, comma 2, della L. 14 gennaio 1994, n.20, come modificato dalla L. 7 gennaio 2026, n. 1;

2) dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale diretto, derivante dall'indebita ritenzione degli aggi, pari ad € 66.570,00, e ciò per effetto della litispendenza di analoga domanda proposta dal Comune dinanzi al Giudice ordinario e, dunque, per violazione del principio del ne bis in idem;

3) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ditta Allegrezza

Giulietti Alberto s.r.l. per il risarcimento del danno all'immagine":

Nel merito, i convenuti hanno chiesto: "*In via principale: di rigettare la domanda di risarcimento del danno all'immagine perché infondata; in subordine: di liquidare tale danno in via equitativa e, comunque, in misura inferiore a quanto previsto dall'art. 1, comma 1-sexies, della L. n.20/1994*".

V.1 In particolare, è stata preliminarmente eccepita la maturata prescrizione, a far data dall'01/12/2023, dell'azione di responsabilità per il danno patrimoniale diretto, costituito dalle somme non riversate entro il 30/11/2018, facendosi riferimento all'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. A, n. 6, della L. n. 1/2026, secondo cui: "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*".

Analogamente, è stata eccepita la prescrizione della domanda risarcitoria concernente il danno all'immagine della P.A., in quanto la previsione dell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, secondo cui: "*Il decorso del termine di prescrizione, di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale*", sarebbe stata implicitamente abrogata proprio dalla L. n. 1/2026, che, in materia di prescrizione, ne ha stabilito il relativo decorso, in ogni

caso, dalla data di compimento del fatto illecito.

V.2 In secondo luogo, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria del danno patrimoniale diretto, proposta dalla Procura, e ciò per effetto dell'avvenuta proposizione di analoga domanda da parte del Comune dinanzi al Giudice ordinario e, dunque, per violazione del principio del "*ne bis in idem*".

V.3 Relativamente al risarcimento del danno all'immagine, la società "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l." ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto soltanto il soggetto che è stato penalmente condannato per il reato di peculato, ossia Allegrezza Giulietti Alessandro, potrebbe essere chiamato a rispondere per tale voce di danno.

Nel merito, i convenuti hanno eccepito l'insussistenza di concreto danno all'immagine della P.A., considerato che: l'autore del reato (Allegrezza Giulietti Alessandro) era un soggetto privato non strutturalmente incardinato nell'Amministrazione comunale; peraltro, nella fattispecie in esame, il Comune è apparso dinanzi ai *mass media* ed all'opinione pubblica come il soggetto leso dalla condotta dolosamente inadempiente di un privato *extraneus* alla sua organizzazione e non come l'entità cui andava imputata, seppure per il tramite di un proprio funzionario, la condotta antigiuridica.

Pertanto, dalla vicenda in esame non sarebbe scaturita alcuna lesione all'immagine ed al prestigio del Comune di Monte San Vito, sia in ragione di tale dicotomia tra la sfera dell'Ente pubblico e quella del soggetto privato, seppur avente veste di agente contabile

esterno, sia per l'assai modesta risonanza sui *mass media* della vicenda, come si evince dagli articoli di stampa allegati dalla Procura.

In via subordinata, i convenuti hanno insistito per una quantificazione, in via equitativa, del danno all'immagine in misura assai inferiore a quella prospettata dalla Procura, dovendo ritenersi palesemente inconferente, rispetto alle peculiarità della fattispecie concreta, il criterio presuntivo del cosiddetto "*duplum delle utilità percepite*", previsto dall'art. 1, comma 1-sexies, della L. n.20/1994.

Infatti, dovrebbe tenersi conto del "*concorso dell'Amministrazione nella causazione del danno*", in ragione del mancato pagamento del II° stato di avanzamento dei lavori, inadempimento che avrebbe, di fatto, "costretto" la concessionaria a trattenere gli "aggi"; d'altro canto, il Comune avrebbe tratto indubbi vantaggi dal completamento anticipato dei lavori di realizzazione del colombario cimiteriale e dalla successiva risoluzione anticipata del contratto di concessione, che prevedeva una durata quindicennale della gestione economica, da parte della ditta, dell'opera pubblica.

VI. All'odierna udienza, il P.M. e il difensore delle parti convenute hanno illustrato le argomentazioni di cui ai rispettivi atti, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

1. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce all'omesso riversamento al Comune di Monte San Vito, da parte della ditta concessionaria "Allegrezza Giulietti

Alberto s.r.l.", di cui era amministratore e legale rappresentante Allegrezza Giulietti Alessandro, di quota parte dei canoni versati negli anni 2017 e 2018 dagli assegnatari dei loculi cimiteriali, che erano stati realizzati dalla società in attuazione del "*contratto di concessione della progettazione esecutiva e dei relativi lavori di ampliamento del colombario presso il civico cimitero, denominato campo 3a - settore I, con correlativa gestione economica dei loculi cimiteriali*".

Il relativo danno patrimoniale diretto, contestato dalla Procura a titolo di dolo, è stato quantificato nell'importo di € 66.570,00.

Ad esso dovrebbe aggiungersi il danno non patrimoniale che sarebbe stato arrecato all'immagine del Comune, per effetto del *clamor fori* avuto da tale vicenda, danno che la Procura ha equitativamente quantificato nell'importo di € 133.140,00, facendo applicazione del criterio presuntivo del c.d. "*duplum*" delle utilità indebitamente percepite, di cui al comma 1-sexies dell'art. 1 della L. n. 20/1994.

In proposito, la Procura ha rammentato che era stato instaurato un procedimento penale a carico di Allegrezza Giulietti Alessandro per il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., "*perché, quale legale rappresentante della società Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l., incaricata di pubblico servizio, in quanto concessionaria del servizio di riscossione dei canoni per l'assegnazione dei loculi cimiteriali, canoni da riversare al Comune di Monte San Vito, si appropriava della somma totale di € 66.570,00*".

La relativa sentenza di condanna n. 1423/2022, emessa dal Tribunale di Ancona a carico di Allegrezza Giulietti Alessandro, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Ancona con la sentenza n. 1014/2024, cui è

seguita la sentenza della Corte di Cassazione n. 10068/2025, che, nel rigettare il ricorso proposto dall'Allegrezza Giulietti, ha ribadito la natura di denaro pubblico degli "aggi" riscossi dalla società concessionaria, in qualità di delegata all'incasso, che avrebbero dovuto essere inderogabilmente riversati al Comune.

Per quanto riguarda il contenzioso civilistico sorto tra la ditta e il Comune, per il soddisfacimento delle rispettive pretese economiche scaturite dalla vicenda in esame, risulta che la sentenza n. 1679/2024 della Corte d'Appello di Ancona, oggetto di ricorso in Cassazione, ha dichiarato, per le motivazioni ivi esposte, l'improcedibilità della domanda principale e delle domande riconvenzionali.

2. Ciò premesso, va, in via pregiudiziale, affermata *ex officio* la giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in esame.

Infatti, in conformità all'orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalla Procura contabile, concernente una fattispecie assimilabile, riguardante una società concessionaria del servizio comunale di fornitura dell'illuminazione votiva cimiteriale, per l'assunzione della qualifica di agente contabile *"[…] è elemento necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del denaro avvenga, in base ad un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico. Nel caso di specie non è controverso che la società concessionaria riscuoteva dall'utenza anche la quota di introiti (nella percentuale del 25,22%), che aveva l'obbligo di riversare al Comune, quale pagamento del canone annuo; pertanto,*

v'è maneggio di denaro pubblico con assunzione della qualifica di agente contabile, a norma dell'art. 93 del D.lgs. n. 267/2000, e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti" (Cass. Civ., SS.UU., ordinanza n. 14234/2020).

Orbene, nella fattispecie in esame, il contratto stipulato dalle parti, all'art. 1, rubricato "*Oggetto*", disponeva che: "*Il Comune di Monte San Vito, in persona del Responsabile del Settore autorizzato, affida in concessione alla società Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l., che dichiara di accettare, la gestione economico e finanziaria dei loculi cimiteriali […]*"; all'art. 2, rubricato "*Corrispettivo*", prevedeva che: "*La remunerazione del servizio è costituita esclusivamente dai proventi della gestione, attraverso la concessione dei loculi/ossari/urne cinerarie, al netto del canone da versare al Comune sui loculi concessi […]*"; all'art. 4, rubricato "*Pagamenti*", disponeva che: "*1. Il Comune di Monte San Vito avrà il diritto di ricevere un canone su ogni loculo ceduto, pari ad € 210,00 […], il tutto oltre l'I.V.A. di legge, se dovuta. 2. L'importo di cui al comma 1 dev'essere versato alla tesoreria del concedente, senza necessità di richiesta, entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dalla stipula del contratto e per tutta la durata della gestione, previa rendicontazione delle attività svolte nell'anno di riferimento*".

In conclusione, risulta *per tabulas* la diretta spettanza al Comune di una quota degli introiti-canoni riscossi dal concessionario, gestore dei loculi cimiteriali, con conseguente maneggio di denaro *ab origine* di pertinenza pubblica ed assunzione della qualifica di agente contabile, sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del T.U.E.L.

3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, che è stata promossa dalla Procura sia per il danno patrimoniale diretto sia per il danno all'immagine della P.A.

In proposito, i convenuti hanno richiamato sia l'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. A, n. 6, della L. n. 1/2026, secondo cui: "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*", sia l'art. 6 della medesima L. n. 1/2026, che dispone che la suddetta norma si applica anche "*ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Pertanto, secondo i convenuti, non vi sarebbero dubbi sul fatto che: "*La domanda risarcitoria per il danno patrimoniale diretto (mancato riversamento degli aggi nella misura di € 66.570,00) debba intendersi prescritta sin dall'1/12/2023";* ugualmente, dovrebbe ritenersi prescritta la domanda per il risarcimento del danno all'immagine.

Orbene, il Collegio giudicante rileva che tra i documenti di causa è ricompreso l'atto di citazione, proposto dal Comune di Monte San Vito in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2164/2018, emesso dal Tribunale di Ancona ad istanza della ditta Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l., con cui l'Ente ha formulato apposita domanda riconvenzionale per ottenere "*la condanna, in ogni caso, dell'opposta al pagamento della*

somma di € 66.570,00, a titolo di canoni concessori indebitamente trattenuti".

Considerato che tale contenzioso risulta, a tutt'oggi, pendente presso la Corte di Cassazione, il Collegio osserva che sono indubbiamente applicabili gli artt. 2943 e 2945 del c.c.

In particolare, l'art. 2943, comma 1, statuisce che: "*La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale s'inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo*".

Rilevato, dunque, che la citazione in opposizione, recante anche la domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 66.570,00, relativa ai crediti maturati al 30/11/2017 e al 30/11/2018, è stata notificata dal Comune alla ditta in data 28/1/2019, appare evidente che la prescrizione è stata tempestivamente interrotta.

Inoltre, deve sottolinearsi che, essendo il contenzioso ancora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, risulta pienamente applicabile l'art. 2945, comma 2, del c.c., il quale dispone che: "*Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio*".

Ne consegue che nessuna prescrizione è maturata per quanto riguarda il danno patrimoniale derivato dal mancato riversamento dell'importo di € 66.570,00, corrispondente agli "aggi" spettanti al Comune.

Inoltre, il Collegio giudicante ritiene necessario evidenziare che, ai sensi dell'art. 51, comma 7, del c.g.c., tuttora in vigore, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per un reato commesso contro la P.A. continua ad essere il presupposto processuale

indispensabile per la valida proposizione, da parte del P.M. contabile, della domanda per il risarcimento del danno all'immagine ed al prestigio della P.A.

D'altro canto, va rammentato che, in base all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009 (cd. Lodo Bernardo), il termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità per il danno all'immagine della P.A. rimane sospeso sino alla conclusione del procedimento penale, che, nella fattispecie in esame, si è verificata per effetto della sentenza n. 10068 della VI Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata in data 13 marzo 2025, con cui Allegrezza Giulietti Alessandro è stato definitivamente condannato per il reato di peculato ai danni del Comune di Monte San Vito.

Ne consegue che nessuna prescrizione è maturata per il risarcimento del danno all'immagine della P.A.

4. Va rigettata anche l'eccezione, sollevata dai convenuti, d'inammissibilità della domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno patrimoniale diretto, ammontante ad € 66.570,00, derivato dall'omesso riversamento degli "aggi" al Comune;

tale inammissibilità, secondo i convenuti, scaturirebbe dalla circostanza che l'Ente locale ha già proposto apposita domanda dinanzi al Giudice ordinario per ottenere il pagamento, da parte della ditta, della somma di € 66.570,00; in pratica, si sarebbe in presenza di una violazione del principio del *ne bis in idem*.

A tal proposito, il Collegio osserva che: "*Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di responsabilità amministrativa,*

promosso dalla Procura, non trova ostacoli allorché l'Amministrazione, titolare di un diritto di credito, abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche. Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, nel giudizio contabile il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale portatore di interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non all'interesse particolare e concreto dello Stato, in ciascuno dei settori in cui esso si articola, o degli altri enti pubblici, in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, sia pure convergenti con il primo (v. Corte Cost., sentenze n.104 del 1989, n.1 del 2007, n.291 del 2008; Cass. n. 16722/2020). Tuttavia, quando il credito è diretta conseguenza della condotta dolosa o gravemente colposa di un operatore soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, possono sorgere questioni d'interferenza tra i rimedi amministrativi e giudiziari, di cui dispone l'Amministrazione, e l'azione di responsabilità amministrativa, di competenza del P.M. contabile. Un'interferenza è certamente riscontrabile nell'ipotesi in cui il credito sia stato integralmente soddisfatto in via amministrativa ovvero in conseguenza della definizione, con esito favorevole per l'Amministrazione, delle azioni civili. In tal caso, è evidente che l'azione di responsabilità amministrativo-contabile sia da ritenere non proponibile o, se già intentata, non ulteriormente procedibile. Se, invece, i rimedi alternativi posti in essere dall'Amministrazione non hanno ancora condotto all'integrale soddisfacimento del credito, secondo la consolidata

giurisprudenza innanzi citata, non v'è alcuna preclusione per il P.M. contabile di esercitare l'azione di risarcimento del danno erariale. In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che la Corte di Cassazione ammette la coesistenza dell'azione risarcitoria proposta dalla P.A. danneggiata e dell'azione per danno erariale ad iniziativa del P.M. contabile, anche in ordine al medesimo fatto causativo di pregiudizio, dando luogo alla duplicità e quindi alla concorrenza delle due azioni […]. Tale concorrenza di azioni viene tradizionalmente intesa non come un problema di giurisdizione, bensì come coesistenza e alterità delle due azioni, salva l'impossibilità di ottenere un risarcimento superiore al danno effettivamente subito dall'Amministrazione. Soltanto in tal caso le due azioni, quella risarcitoria e quella per responsabilità erariale, si pongono in rapporto di reciproca preclusione (Sez. II d'App., sent. n.216/2022). Ed ancora, in particolare, nel caso di danno derivante da spese sostenute a carico del bilancio pubblico, i requisiti di certezza ed attualità scaturiscono dall'avvenuto pagamento del quantum, dimodoché si determina un'eventuale preclusione all'esercizio dell'azione del P.M. contabile soltanto quando con l'altra azione si sia ottenuto il medesimo bene della vita (Cass., SS.UU., sent. n.8927/2014), fermo restando che del recupero dell'indebito per effetto di pronunce emesse in sede diversa da quella contabile deve tenersi conto all'atto dell'esecuzione, salvo che il recupero non avvenga integralmente in pendenza del giudizio, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse (Sez. II App., sent. n.236/2023). Né si pone un problema di bis in idem, data la diversità di natura e disciplina delle due azioni. L'azione erariale e quella risarcitoria ordinaria, dunque, ben possono, provvisoriamente, marciare su binari paralleli: soltanto all'esito di entrambe potrà e dovrà porsi

il problema del saldo, la cui soluzione verrà affrontata o in sede di esecuzione della sentenza del giudice contabile o attraverso il ricorso ai consueti strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti" (Sez. II d'App., sent. n. 242/2025).

Ne consegue che va respinta l'eccezione d'inammissibilità della domanda proposta dalla Procura, che, per le ragioni sopra esposte, ben può coesistere con l'azione promossa dal Comune in sede civile, tanto più che la pretesa creditoria vantata dall'Ente locale non è stata ancora soddisfatta.

5. Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio ritiene che la domanda proposta dalla Procura possa essere accolta soltanto parzialmente, in quanto, da un lato, sussiste il danno patrimoniale diretto, derivante dal mancato riversamento al Comune degli "aggi", per un importo complessivo di € 66.570,00, mentre, da un altro lato, non appare ravvisabile l'ipotizzato danno all'immagine della P.A.

5.1 Sotto il profilo del danno patrimoniale, si osserva che la sentenza n. 1014/2024 della Corte d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10068/2025, nel confermare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1423/2022, che ha condannato Alessandro Allegrezza Giulietti per il reato di cui all'art. 314, comma 1, del c.p., ha sottolineato che: *"[…] Il mancato riversamento al Comune di Monte San Vito, da parte dell'odierno imputato, della quota del canone corrisposto dai privati concessionari del diritto di sepoltura, che egli era stato autorizzato dal Comune stesso ad incassare, è fatto pacifico. […] Ora, nella fattispecie in esame è palese che i canoni di concessione del diritto di*

sepoltura, che l'esercente di pubblico servizio Allegrezza Giulietti incassava dai privati utenti, su incarico e autorizzazione del Comune di Monte San Vito, costituiscono pecunia pubblica e non certo il corrispettivo di un servizio che Allegrezza Giulietti forniva ai privati. Il fatto che il concessionario fosse autorizzato, in forza del contratto di appalto, a trattenere una parte del canone (la quale, quindi, diventava di proprietà del concessionario), dovendo versare l'altra parte (che tutti, non a caso, hanno sempre definito aggio e che, come tale, correttamente, veniva appostato anche nel bilancio comunale) nelle casse del Comune, non rende certamente ab origine tale ultima quota di proprietà della società e dunque non oblitera l'alterità della cosa prevista dall'art. 314 del c.p. (v. anche Cass. Pen., Sez. VI, n. 29188 dell'11/5/2021). Tali somme erano originariamente dovute alla P.A. dall'assegnatario del diritto di sepoltura e non trovavano la propria causa nella prestazione resa dal gestore del pubblico servizio Allegrezza Giulietti, della quale pertanto non costituivano corrispettivo. In punto di dolo, basta evidenziare […] che la piena consapevolezza dello svolgimento della funzione di delegato all'incasso dei canoni di concessione dei diritti di sepoltura dovuti dai privati e della natura e della funzione di 'aggio' della quota di essi che il concessionario era tenuto a riversare al Comune di Monte San Vito emerge inequivocabilmente dai documenti, anche di provenienza dello stesso Allegrezza Giulietti, versati in atti, nonché dalle inequivocabili diffide, formali e verbali, da questi ricevute prima di porre in essere la condotta penalmente rilevante (il mancato versamento entro il 30 novembre 2017 ed entro il 30 novembre 2018 del denaro riscosso), dimodoché sarebbe, comunque, da escludere il ragionevole dubbio in ordine alla coscienza e volontà, anche solo sub specie di dolo eventuale, del fatto

penalmente rilevante. […] Conclusivamente, Allegrezza Giulietti Alessandro commetteva due condotte di peculato il 30 novembre 2017 e il 30 novembre 2018."

Orbene, questa Corte osserva che il giudicato penale fa stato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, ai sensi dell'art. 651 del c.p.p.

Alla luce di tali riscontri, appare, pertanto, evidente la connotazione *contra ius* delle condotte tenute dalla società convenuta, tramite il legale rappresentante ed amministratore unico Alessandro Allegrezza Giulietti, condotte che sono state dolosamente preordinate, nonostante le diffide ricevute, a trattenere indebitamente gli "aggi" di pertinenza dell'Ente per l'importo complessivo di € 66.570,00, somma che è oggetto della contestazione, da parte della Procura regionale, di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale diretto, scaturito dall'omesso riversamento.

Ad abundantiam, come sottolineato dalla Procura (v. pag. 19 della citazione), si osserva che gli agenti contabili incaricati della riscossione per conto di Enti pubblici, a prescindere dal connotato soggettivo della condotta posta in essere, al fine di ottenere il discarico debbono dimostrare che gli ammanchi di denaro si siano verificati per causa di forza maggiore o per fatti ad essi non imputabili (art. 93, comma 2, del T.U.E.L), prova che nella fattispecie in esame non è stata fornita.

Pertanto, la ditta "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l." ed Allegrezza Giulietti Alessandro, suo amministratore e legale rappresentante all'epoca dei fatti, debbono essere condannati a risarcire tale partita di

danno.

5.2 Passando, sulla base del criterio della *"ragione più liquida"* - espressione dei canoni di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi degli artt. 24 e 111 della Cost. (*cfr., ex multis,* Corte dei conti, Sez. III d'App., sentenza n.46/2026) – alla disamina, nel merito, della domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno all'immagine del Comune di Monte San Vito, il Collegio reputa che tale voce di danno non sia concretamente ravvisabile nella fattispecie in esame.

In proposito, si osserva che la ditta ed il suo legale rappresentante, pur avendo avuto il maneggio di denaro *ab origine* pubblico, risultano qualificati, nella narrazione della vicenda riportata negli articoli di stampa allegati dalla Procura, come controparti antagoniste del Comune di Monte San Vito e, quindi, come soggetti esterni e non strutturalmente inseriti nell'Ente pubblico, con conseguente ricaduta soltanto sulla ditta e sul suo amministratore, e non sull'Ente locale, del disvalore sociale, dinanzi all'opinione pubblica, delle deplorevoli condotte appropriative, poste in essere a discapito dell'Amministrazione comunale.

In particolare, nell'illustrare la *querelle* in corso tra l'Ente pubblico e la ditta privata concessionaria, il giornale *"Il Resto del Carlino"* del 23 settembre 2022, come già si evince dal sottotitolo, evidenziava che: *"[…] Il titolare di una ditta che stava costruendo i nuovi loculi, non ricevendo dal Comune i pagamenti per i lavori eseguiti, ha pensato di trattenere gli affitti"*.

Il Comune risulta, quindi, descritto come il soggetto pubblico leso dalla

condotta del soggetto privato, al quale esso si contrappone e reagisce ("*Parte offesa […] il Comune di Monte San Vito, che aveva denunziato la ditta per non aver versato le rette incassate per i loculi assegnati*"); pertanto, l'Ente non è minimamente individuato come l'autore, tramite un proprio amministratore o funzionario, della condotta antigiuridica ("*Per i pagamenti era stato istituito anche un conto corrente dedicato, dove la ditta, stando all'accusa, non avrebbe versato niente*").

Conclusioni analoghe, ovvero parte pubblica individuata come vittima della condotta appropriativa tenuta dalla ditta concessionaria, sulla quale, dunque, viene unicamente a ricadere, dinanzi all'opinione pubblica, il disvalore sociale della vicenda, possono trarsi dall'articolo del "Corriere Adriatico" del 23 settembre 2022, a partire dal titolo, del seguente tenore: "*Intascava i canoni dei loculi del cimitero: amministratore edile condannato a 3 anni*", e poi dal contenuto dello stesso articolo, laddove viene precisato, dapprima, che: " *[…] La ditta - con sede proprio a Monte San Vito - si sarebbe intascata i soldi relativi ai canoni di gestione dei loculi cimiteriali, invece di riversarli nelle casse comunali […]*", per poi evidenziarsi che: "*Per la Procura, i 66.570,00 € […] non sarebbero mai arrivati nelle casse comunali, rimanendo, quindi, nelle mani dell'azienda che aveva vinto l'appalto […]*".

In sostanza, dinanzi all'opinione pubblica, soltanto la ditta "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l." ed il suo amministratore e legale rappresentante, Allegrezza Giulietti Alessandro, soggetti privati ed esterni alla P.A., figuravano come autori dei deplorevoli comportamenti a danno del Comune, che veniva, invece, individuato come il soggetto leso, che

reagiva per tutelare i propri interessi.

Non è dato, dunque, comprendere in che cosa sarebbe consistito il detrimento arrecato all'immagine ed al prestigio del Comune, che i convenuti, secondo la tesi della Procura, dovrebbero essere condannati a risarcire.

6. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, la ditta "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l." e Allegrezza Giulietti Alessandro, suo amministratore e legale rappresentante all'epoca dei fatti, vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale arrecato al Comune di Monte San Vito, per effetto del mancato riversamento nelle casse comunali delle quote (definite "aggi") dei canoni riscossi per l'assegnazione agli utenti dei loculi cimiteriali, quote ammontanti a complessivi € 66.570,00, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date della relativa debenza (€ 61.950,00 entro il 30/11/2017 ed € 4.620,00 entro il 30/11/2018) e sino a quella di pubblicazione di questa sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 del c.c., gli interessi legali, con decorrenza dal deposito della presente decisione e sino al soddisfo del credito erariale.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della

domanda proposta dalla Procura regionale:

- condanna, in solido tra loro, la ditta "Allegrezza Giulietti Alberto s.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Allegrezza Giulietti Alessandro, in proprio e quale legale rappresentante ed amministratore di tale ditta all'epoca dei fatti di causa, al pagamento in favore del Comune di Monte San Vito (AN) della somma di € 66.570,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi secondo le modalità specificate in motivazione;

- rigetta la domanda proposta per il risarcimento del danno all'immagine della P.A.

I medesimi convenuti vengono, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Federico Lorenzini	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 06/11/2026

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)